IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto Provvedimento di autorizzazione all'esercizio della struttura socio-sanitaria denominata "RSA RESIDENZA MONTE BUONO", sita nel Comune di Montebuono (Rieti), Via Maglianese 6, e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., in favore della "Residenza Monte Buono S.r.l." (P.IVA 06825571000) con sede legale in Roma, via San Martino della Battaglia 25 - ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii.;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 il dott. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Nuovo Patto per la Salute 2010 – 2012 con la quale, all'art. 13 comma 14, si stabilisce che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto, restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

VISTA la L.R. 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art.11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)" e, in particolare, l'art. 8 concernente le misure di attuazione del Patto nazionale sulla salute;

VISTA la L.R. 11 agosto 2008, n. 14 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio";

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421", ed in particolare l'art. 8-quater, commi:

- 1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti... La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative;
- 2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali..:
- 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso";

VISTO il R.R. 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lett. b), della LR 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 1997, n. 2499 "Primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Leggi regionali 41/93, 55/93 e regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0017 del 9 marzo 2010 "Atto ricognitivo di cui al decreto commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. A numero 1 della LR 4/2003";

VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 limitatamente all'allegato 2 allo stesso concernente "Requisiti ulteriori per l'accreditamento";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0111 del 31 dicembre 2010 "Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009 recante "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 - 2012" - integrazioni e modifiche";

VISTO il decreto del Commissario ad acta n U00314 del 05 luglio 2013 "Adozione della Proposta di Programmi Operativi 2013- 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio.";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 "Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012"Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale" che, tra l'altro:

"ridefinisce lo stato dell'offerta complessiva delle strutture residenziali e semiresidenziali di Mantenimento - RSA e relativo fabbisogno";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 concernente "Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012 avente ad oggetto "Avvio delle procedure di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i. di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di mantenimento";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00146 del 6.08.2012 concernente "Integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012";

RICHIAMATO il decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012 che individua i

Segue	decreto	n.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

destinatari della procedura disciplinata dal provvedimento medesimo volta, previo rilascio o conferma dell'autorizzazione all'esercizio, all'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D. Lgs 502/92 e s.m.i., di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di Mantenimento - RSA, nei soggetti titolari di strutture indicate alle lettere a), c) d) ed e):

- a) strutture con posti residenza realizzati con finanziamenti ex art. 20 Legge 67/1988;
- c) strutture con posti residenza in possesso della sola autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore della L. R. n. 4/2003;
- d) strutture con posti residenza in possesso della sola autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della L.R. n. 4/2003;
- e) strutture con posti residenza già realizzati, in possesso di parere favorevole alla realizzazione rilasciata ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore della L. R. n. 4/2003 ovvero ai sensi e con le procedure di cui alla L. R. n. 4/2003;

TENUTO CONTO che il decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012:

- ha ridefinito la tempistica e le procedure per la verifica dei requisiti per il rilascio o
 conferma dell' autorizzazione all'esercizio, nonché degli ulteriori requisiti di qualificazione
 richiesti ai fini dell'accreditamento unificando le predette verifiche, sia per esigenze di
 economia procedimentale che per potenziare in tempi brevi l'offerta residenziale di
 mantenimento a persone non autosufficienti, anche anziane;
- ha individuato l'utilizzo della piattaforma informatica realizzata da LAit SpA Lazio Innovazione Tecnologica SpA, identificata con l'acronimo SAASS "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti" già utilizzata ai fini delle procedure avviate con il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per le strutture contraddistinte con la lettera a), c), d) ed e);
- ha individuato le medesime Commissioni di verifica già costituite con provvedimento del Direttore Generale di ciascuna Azienda ASL, e sotto il Coordinamento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, o suo delegato, per le verifiche previste ai fini del rilascio o della conferma delle autorizzazioni all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo;
- ha adottato, come strumento di riferimento per uniformare le attività delle commissioni di verifica delle Azienda ASL in ordine all'accertamento dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, le "Liste di verifica da utilizzare in sede di sopralluogo per l'accertamento dei requisiti minimi autorizzativi" disciplinate allo stato attuale con il DCA U0013/2011;
- ha ritenuto necessario agevolare l'opera di verifica della Commissione rendendo più celeri i
 tempi di intervento, mediante l'accesso, da parte dei componenti della Commissione, a tutte
 le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti destinatari
 della procedura disciplinata dal DCA U00100/2012, anche al fine di verificare la veridicità
 di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al
 possesso dei requisiti minimi richiesti e di quelli ulteriori di qualificazione e ai titoli di
 autorizzazione posseduti;

TENUTO CONTO, inoltre, che il decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012, ha disciplinato che:

• i soggetti che intendano ottenere l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e smi, devono presentare la domanda di accreditamento

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

contestualmente all'istanza di rilascio/conferma dell'autorizzazione all'esercizio e sono tenuti a presentare, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico SAASS:

- la documentazione di cui all'allegato B) parte integrante del DCA n. U00100/2012;
- i questionari di autovalutazione per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento;
- ogni altra documentazione utile a dimostrare il possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento stabiliti nell'allegato 2 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010;
- la presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica SAASS "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti" già utilizzata ai fini delle procedure avviate con il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2011;

Preliminari all'effettivo avvio dei procedimenti che avranno inizio dal giorno di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Lazio: www.regione.lazio.it sono:

-l'accesso e la registrazione al Sistema Informativo SAASS secondo le modalità indicate nell'allegato A) parte integrante del Decreto U00100/2012;

la dimostrazione dell'avvenuta presentazione:

-per le strutture che erano autorizzate all'esercizio prima dell'entrata in vigore Regolamento Regionale n. 2/2007, della richiesta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio inviata alla Regione Lazio entro il termine previsto dalla nota circolare prot. n. 37627/4V/03 del 2 aprile 2007; -per le strutture che hanno usufruito dell' art. 20 della Legge Regionale n. 4/2003 per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento Regionale n.2/2007, della nuova istanza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale n.2/2007, "fatto salvo l'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti della DGR n. 424/06, entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione";

- la mancata presentazione della domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio entro il termine del 30 settembre 2012, data di chiusura del Sistema Informativo SAASS, comporta la cessazione dell'autorizzazione all'esercizio;
- la mancata presentazione dell'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio entro il medesimo termine del 30 settembre 2012, comporta l'impossibilità ad esercitare l'attività;
- l'ordine cronologico di ricevimento dell'istanza per via telematica, individuato dal momento di invio in automatico dal sistema SAASS dell'email di notifica dell'avvenuta ricezione al termine della procedura, specifico per ciascuna Azienda ASL, sarà reso pubblico a cura di Lait SpA mediante pubblicazione sul sito Internet regionale successivamente alla chiusura del Sistema SAASS e costituirà criterio per l'avvio dell'istruttoria e dei necessari controlli a cura delle Commissioni di verifica esistenti presso ciascuna Azienda ASL;
- il 31 marzo 2013 dovrà essere completata la verifica del possesso dei requisiti autorizzativi e di quelli ulteriori per l'accreditamento così come previsto rispettivamente dal decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 concernente "Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi" e dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 Allegato 2;

PREMESSO che

• con comunicazione Prot. n. 3935/3673/10A del 03/08/2001, l'ex Area Pianificazione S.S.R. della Regione Lazio aveva espresso "parere preventivo favorevole alla realizzazione di una

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

nuova RSA nell'immobile di Via Maglianese s.n.c." di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Montebuono (RI);

- la citata Parrocchia in data 09/03/2002 Prot. n. 930 avanzava al Comune di Montebuono una istanza di Concessione Edilizia relativa alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) da 60 p.l. da realizzarsi sul proprio terreno sito in Via Maglianese s.n.c.;
- la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 18/04/2002 Verbale n.31 ha espresso parere unanime favorevole alla realizzazione di detta RSA (pratica edilizia n. 01 del 2002);
- in data 13/03/2003 con atto del Notaio Giulio Majo in Roma Rep. 22423 la Parrocchia di Santa Maria Assunta vende e trasferisce alla "Residenza Monte Buono S.r.l." la proprietà superficiaria separatamente dalla proprietà del suolo, che rimane in capo alla Parrocchia, costituendo un diritto di superficie a favore del concessionario per la durata di 30 anni;
- in data 04/05/2004 Prot, n. 1995 veniva avanzata al Comune di Montebuono la richiesta di voltura della pratica edilizia n. 01 del 2002 "DA: Parrocchia di Santa Maria Assunta legalmente rappresentata dal Parroco Cherchi Don Enzo nato a Rieti il 07/11/1940 A: "Residenza Monte Buono S.r.l." con sede in Formello (Roma), Viale Europa n.36 legalmente rappresentata dal Dr. Massimo Cavalli, nato a Roma il 16/04/1961";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Montebuono n. 18 del 19/05/2004 è stata accolta la voltura della pratica edilizia n. 1 del 2002 a favore della "*Residenza Monte Buono S.r.l.*" con sede in Formello (Roma), Viale Europa n. 36;
- con nota Prot. n. 10272/4V/03 del 26/01/2007 codesta Regione chiedeva al Legale Rappresentante dell'Ente "Parrocchia S. Maria Assunta" conferma del completamento dell'opera preventivamente autorizzata;
- con nota del 11/02/2007 l'Ente "Parrocchia S. Maria Assunta" comunicava alla Direzione Regionale Tutela della Salute che "per la realizzazione della RSA la Società Residenza Montebuono r.l. in data dicembre 2004 ha ritirato regolare concessione edilizia dal Comune di Montebuono";
- con nota Prot. n. 2636 del 18/12/2009 il Rappresentante Legale della Società "Residenza Monte Buono S.r.l." richiedeva l'autorizzazione all'esercizio per una RSA sita in Montebuono (Rieti), Via Maglianese s.n.c, per un totale di "60 posti letto residenziali articolati in 3 nuclei da 20, dei quali 2 saranno destinati all'area dell'alta assistenza ed 1 alla media assistenza", per prestazioni a favore di pazienti appartenenti all'area della senescenza e della disabilità;
- con nota prot. n. 4742 del 24/02/2010 l'Azienda USL di Rieti ha comunicato che i lavori di realizzazione della struttura sono terminati;
- con nota prot. 11068 del 04/05/2010 l'Azienda USL di Rieti ha espresso parere favorevole conclusivo nonché il Nulla Osta Igienico Sanitario per l'apertura e l'esercizio della "RSA Montebuono" sita nel Comune di Montebuono (RI), per complessivi 60 p.l. articolati in 3 nuclei destinati alla senescenza ed alla disabilità, di cui 2 nuclei da 20 p.l. ad alto livello assistenziale ed 1 nucleo da 20 p.l. a medio livello assistenziale;
- in data 26/07/2011, con nota prot. n. 140184/DB/08/16 i competenti Uffici Regionali, rilevato che la richiesta di autorizzazione all'esercizio era stata presentata ai sensi della previgente normativa, hanno invitato la Società "Residenza Monte Buono S.r.l." a ripresentare detta istanza ai sensi della vigente normativa di riferimento (LR 4/2003, RR 2/2007, DCA 8/2001);
- la Società "Residenza Monte Buono S.r.l." nella persona del rappresentante legale Sig. Gilocchi Giuliano con nota prot. n.70109/08/16 del 10/04/2012, ha rinnovato la richiesta di autorizzazione all'esercizio della RSA "Residenza Monte Buono S.r.l." sita in Montebuono

Segue dec	reto n.
-----------	---------

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

(Rieti), Via Maglianese, 6 per 60 p.l. divisi in tre nuclei da 20, dei quali 2 di medio-alto livello assistenziale (R2) ed 1 di medio-basso livello assistenziale (R3) – Area di Appartenenza Senescenza (nota prot. n.70109/08/16 del 10/04/2012);

RILEVATO che la Società "Residenza Monte Buono S.r.l." con sede legale in Roma, Via San Martino della Battaglia, 25 nella persona del rappresentante legale Sig. Gilocchi Giuliano, ha aderito alla procedura del sopra citato DCA n.100/2012 presentando l'istanza per via telematica e inserendo nel portale "Strutture DCA 99 – DCA 100 (RSA)" la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, nonché degli ulteriori requisiti di qualificazione ai fini dell'accreditamento per la struttura socio-sanitaria denominata "RSA RESIDENZA MONTE BUONO", sita nel Comune di Montebuono (Rieti), Via Maglianese 6, per complessivi n. 60 posti residenza;

PRESO ATTO che la Società "Residenza Monte Buono S.r.l." - ai sensi del DCA 100/2012 - risulta destinataria, previo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D. Lgs 502/92 e s.m.i., di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di Mantenimento - RSA, quale soggetto titolare della struttura socio-sanitaria denominata "RSA RESIDENZA MONTE BUONO", sita nel Comune di Montebuono (Rieti), Via Maglianese 6, per complessivi n. 60 posti residenza;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto DCA n.100/2012:

- i componenti della Commissione di verifica di ciascuna ASL hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti destinatari della proceduta di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00100/2012, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica, ha proceduto a sopralluogo presso la "RSA RESIDENZA MONTE BUONO", sita nel Comune di Montebuono (Rieti), Via Maglianese 6;
- "il Coordinatore della Commissione di verifica della struttura sanitaria dell'ASL di Rieti, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U00100/2012", ha trasmesso apposita "Relazione esiti verifica" con nota Prot. n. 32313 del 04/10/2013, al Direttore Generale dell'ASL di Rieti, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

VISTA la nota prot. n. 48545/11/16 del 24/10/2013 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda ASL di Rieti, ha trasmesso "l'Attestato di conformità" per la "RSA RESIDENZA MONTE BUONO", sita nel Comune di Montebuono (Rieti), Via Maglianese 6 in base ai requisiti di autorizzazione (DCA 8/2011 e DCA 99/2012) e di quelli ulteriori per l'accreditamento (DGR 636/07 e DCA 90/2010 e s.m.i.) per:

• "Residenza Sanitaria Assistenziale Socio – Riabilitativa di Mantenimento ad Alto Carico Assistenziale per n. 60 p.r.";

TENUTO CONTO che:

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- con note prot. n.11448/DB/27/16 del 20/06/2013 e n.97874/11/16 del 18/02/2014 i competenti Uffici Regionali a seguito di una istruttoria preliminare rispetto alle informazioni ed alla documentazione inserita nel sistema SAASS dai soggetti destinatari della procedura disciplinata dal DCA n.100/2012 hanno rilevato criticità in merito alla struttura denominata "RSA RESIDENZA MONTE BUONO", invitando l'Azienda USL di Rieti ad esprimersi in merito ai seguenti punti:
 - esatta tipologia di trattamento erogato dalla struttura;
 - corretta suddivisione dei nuclei residenziali;
 - nominativo dell'Infermiere Dirigente, con l'iscrizione all'Albo degli Infermieri Professionali ed i titoli posseduti per la dirigenza infermieristica;
 - specializzazione posseduta dal Medico Responsabile ai sensi della normativa vigente;
- l'Azienda USL di Rieti, con nota prot. n. 201301/11/16 del 03/04/2014 ha precisato che:
 - "Nella RSA viene applicato
 - il trattamento di Mantenimento tipo A per due nuclei residenziali;
 - e il trattamento di Mantenimento di tipo B per un nucleo residenziale.

Destinatari ospiti non autosufficienti";

- "La RSA suddivisa in tre nuclei residenziali così disposti:
 - al primo piano è collocato il Nucleo di Assistenza residenziale per venti ospiti mantenimento A tipo R2;
 - al secondo piano il nucleo di Assistenza Residenziale per venti ospiti mantenimento A tipo R2,
 - mentre al terzo piano si trova il nucleo di Assistenza Residenziale per venti ospiti mantenimento B tipo R3";
- "Infermiere dirigente: la Dottoressa Maria Mazzarini, infermiera professionale in possesso di certificato di abilitazione a funzioni direttive";
- "Medico Responsabile: il dottor Luigi Mossa, specialista in Ortopedia e Traumatologia";

CONSIDERATO che il Cap. 4.1.1.c "Requisiti organizzativi" del DCA n. U00099/2012 prevedeper le strutture che erogano assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane, in regime di residenzialità (RSA) - che la Direzione Medica sia affidata "al medico responsabile in possesso della specializzazione correlata alla tipologia dell'utenza";

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del DM 30/01/1998 "Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N" un medico specialista in Ortopedia e Traumatologia non è idoneo al ruolo di Medico Responsabile di detta RSA;

RITENUTO quindi indispensabile dover procedere alla sostituzione della figura del Medico Responsabile della RSA;

PRESO ATTO che con nota prot. n.236552/11/16 del 18/04/2014 l'Azienda USL di Rieti ha comunicato il nominativo del nuovo Medico Responsabile della RSA, Dott.ssa Francesca Flavia Rossi, nata a Roma il 18/05/1981, Laureata in Medicina e Chirurgia, Specializzata in Geriatria, iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Roma con numero d'ordine 55876, in sostituzione del Dott. Luigi Mossa, in quanto non in possesso della specializzazione prevista dalla normativa vigente;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RITENUTO, quindi, di dover provvedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio per la struttura socio-sanitaria denominata "RSA RESIDENZA MONTE BUONO", sita nel Comune di Montebuono (Rieti), Via Maglianese 6, e del rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i. in favore della società "Residenza Monte Buono S.r.l." che gestisce la predetta struttura socio-sanitaria, relativamente all'attività di:

RSA di 60 posti residenza così suddivisi:

- piano primo: n.1 nucleo da 20 p.r. Tipologia assistenziale Mantenimento A (ex R2)
- piano secondo: n.1 nucleo da 20 p.r. Tipologia assistenziale Mantenimento A (ex R2)
- piano terzo: n.1 nucleo da 20 p.r. Tipologia assistenziale Mantenimento B (ex R3);

VISTA la L.R. n. 30/1980 e s.m.i., concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

VISTO l'attestato di versamento effettuato dalla Società "Residenza Monte Buono S.r.l." tramite accredito su conto corrente del 09/08/2012 e l'ulteriore integrazione effettuata in data 17/04/2014, intestati alla Regione Lazio-Servizio Tesoreria, per un totale di Euro 1632,76 relativi alla tassa di concessione regionale per il rilascio del provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

• rilasciare alla società "Residenza Monte Buono S.r.l.", (P.IVA 06825571000), con sede legale in Roma, Via San Martino della Battaglia n.25, rappresentata legalmente dal Sig. Gilocchi Giuliano nato a Amelia (TR) il 24/07/1953, <u>l'autorizzazione all'esercizio</u> per la struttura socio-sanitaria denominata "RSA RESIDENZA MONTE BUONO", sita nel Comune di Montebuono (Rieti), Via Maglianese 6, per le seguenti attività sanitarie:

RSA di 60 posti residenza così suddivisi:

- n.1 nucleo da 20 p.r. Tipologia assistenziale Mantenimento A (ex R2)
- n.1 nucleo da 20 p.r. Tipologia assistenziale Mantenimento A (ex R2)
- n.1 nucleo da 20 p.r. Tipologia assistenziale Mantenimento B (ex R3);
- rilasciare alla società "Residenza Monte Buono S.r.l.", (P.IVA 06825571000), con sede legale in Roma, Via San Martino della Battaglia n.25, rappresentata legalmente dal Sig. Gilocchi Giuliano nato a Amelia (TR) il 24/07/1953, l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8–quater, comma 7 del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i., per la struttura socio-sanitaria denominata "RSA RESIDENZA MONTE BUONO", sita nel Comune di Montebuono (Rieti), Via Via Maglianese 6, per le seguenti attività sanitarie:

RSA di 60 posti residenza così suddivisi:

- n.1 nucleo da 20 p.r. Tipologia assistenziale Mantenimento A (ex R2)
- n.1 nucleo da 20 p.r. Tipologia assistenziale Mantenimento A (ex R2)
- n.1 nucleo da 20 p.r. Tipologia assistenziale Mantenimento B (ex R3);
- prendere atto che il Medico Responsabile della RSA è la Dott.ssa Francesca Flavia Rossi, nata a Roma il 18/05/1981, Laureata in Medicina e Chirurgia, Specializzata in Geriatria,

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Roma con numero d'ordine 55876;

- prendere atto che l'Infermiere Dirigente Responsabile della RSA è la Dott.ssa Maria Mazzarini, nata a Ischia di Castro (VT) il 24/11/1942, iscritta all'Albo degli Infermieri Professionali del Collegio Provinciale di Viterbo con posizione n. 005573F, Codice 12459, in possesso del Cerficato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica;
- dare comunicazione del presente provvedimento al legale rappresentante della struttura, all'Azienda USL di competenza ed al Comune ove ha sede l'attività a mezzo raccomandata r.r.;

Le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Medico Responsabile e dell'Infermiere Dirigente Responsabile, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione Lazio.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i..

L'accreditamento istituzionale si intende rilasciato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992 comma 7, dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: "Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso".

Trascorso un anno dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi tre mesi, l'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, provvederà alla verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito <u>www.regione.lazio.it</u> nella sezione "Argomenti – Sanità").

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Picola Zingaretti